

Gaetano Ciccì

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE STACCATA DI PARMA

RELAZIONE DI APERTURA DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2007

Chiarissime autorità, egregi docenti ed avvocati, signore e signori;

Siamo pervenuti al quinto anno in cui sono lieto di porgere il mio più cordiale saluto alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario presso la circoscrizione della sezione staccata di Parma del TAR per l'Emilia-Romagna, che comprende le province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia.

Seguendo una prassi ormai comune per tutti gli organi sovraprovinciali di giustizia ordinaria e amministrativa (da ultimo anche le Commissioni tributarie regionali) si è soliti ormai a frequenza annuale fornire, durante un incontro pubblico e solenne e alla presenza di tutte le Autorità locali e dei rappresentanti delle istanze economico-sociali dei territori interessati, un resoconto dell'andamento del servizio "giustizia" in ciascuno degli ambiti di competenza.

Si è anche osservato che il giudice amministrativo a competenza generale (vale a dire il plesso giurisdizionale TT.AA.RR. - Consiglio di Stato) possiede, a seguito degli ampliamenti di competenze attribuitigli dall'evoluzione legislativa, il potere di decidere su ogni forma di illegittimità dell'atto, di inerzia dell'Amministrazione, di sua mancanza di trasparenza e sulle correlate richieste di risarcimento del danno.

Tale ampliamento ha subito, peraltro, un non rilevante ridimensionamento ad opera di alcune sentenze della Corte

costituzionale che hanno riattribuito al giudice ordinario la decisione sui comportamenti di mero fatto della pubblica amministrazione specie nelle materie urbanistica e dei pubblici servizi, ivi compresi quelli di non ottemperanza a tassativi obblighi di legge (prestazioni del S.S.N., occupazioni acquisitive o usurpative di beni, e connessi risarcimenti).

E' rimasta peraltro ferma l'attribuzione al giudice amministrativo di ogni controversia in cui sia implicata l'emanazione di provvedimenti nell'esercizio di una funzione amministrativa (ancorchè a contenuto non discrezionale) e la connessa richiesta di risarcimento del danno derivante dall'uso illegittimo del potere amministrativo.

Le prime rilevazioni sulla portata quantitativa della sottrazione di competenza al giudice amministrativo convincono a ritenere di scarso conto l'impatto, almeno su questa circoscrizione, del nuovo quadro legislativo.

E, anzi, il quadro testè tracciato sarebbe del tutto rivoluzionato se prendesse piede un orientamento della Corte di Cassazione che, sostanzialmente abolendo il criterio della "pregiudizialità dell'annullamento dell'atto rispetto alla richiesta di risarcimento", ritiene possibile proporre al giudice amministrativo, entro l'ordinario termine di prescrizione, richieste risarcitorie del tutto svincolate rispetto all'annullamento dell'atto illegittimo, così consentendo al giudice di decidere, contrariamente a principi consolidati da decenni, sull'illegittimità dell'atto stesso solo in via incidentale.

Di fronte a tali istanze il giudice amministrativo (come del resto ogni giudice) ha il dovere di rispondere adeguatamente alle sollecitazioni dei cittadini entro termini ragionevoli e con risposte che (salva la personale insoddisfazione del perdente nel "duello" giudiziario) abbiano la necessaria fiducia e considerazione nell'opinione pubblica.

Si tratta di due esigenze difficili da soddisfare entrambe e pienamente, in quanto com'è noto il "far bene" non va sempre d'accordo col "far presto".

Questa Sezione staccata ha cercato, nei limiti del possibile, di contemperare le due esigenze pervenendo a notevoli risultati.

In particolare, anche mediante accorgimenti organizzativi quali quelli delle decisioni con sentenza (c.d. “abbreviata”) dei casi trattati in camera di consiglio che non presentino particolari problemi o difficoltà, del raggruppamento dei ricorsi con analoghe questioni, della ricerca della collaborazione dei difensori per evidenziare i casi in cui l’interesse alla decisione sia venuto meno (ciò che presso il giudice amministrativo avviene più frequentemente che presso gli altri giudici, per il susseguirsi di provvedimenti sull’identica fattispecie), l’arretrato è stato ridotto da 2699 a 2463 ricorsi.

Rimangono quindi da definire n. 2463 procedimenti.

Il numero di ricorsi pervenuti nell’anno 2006 è risultato pari a 395, mentre nell’anno passato era stato di 492. Tale riduzione è dovuta non soltanto alla diminuzione dei ricorsi presentati dagli extracomunitari (una volta esaurita la fase delle sanatorie) ma ad un “trend” a carattere relativamente generale sul piano nazionale, e le cui cause sono allo stato incerte, ma fra le quali indubbiamente deve annoverarsi l’aumento del contributo per le spese di giustizia, che ha consigliato molti cittadini, sforniti di redditi adeguati, e/o colpiti da provvedimenti scarsamente incisivi sotto il profilo economico, ad astenersi dal promuovere ricorsi.

Sono quindi rimasti identici, per numero, i ricorsi di maggiore consistenza.

I DATI STATISTICI E LE LINEE DI TENDENZA

1. 1. Il personale in servizio e i mezzi a disposizione.

Il personale di magistratura in servizio è rimasto inalterato, essendovi in organico soltanto tre magistrati, compreso il Presidente.

Non c'è stato alcun incremento, per quanto auspicato, del personale di segreteria, pur essendone stata riconosciuta, in base ad accurati studi statistici, la notevole insufficienza. Il personale si è infatti stabilizzato nel numero di 6 dipendenti di ruolo, oltre a 2 impiegati comandati. Purtroppo è stato soppresso il posto di dirigente con attribuzione delle relative funzioni al dirigente della sede di Bologna.

Rimane pur sempre la già evidenziata insufficienza di tale scarso personale, fra l'altro rimasto senza guida permanente, a coprire le esigenze minime di funzionamento di un ufficio giudiziario in via continuativa. Bastano poche assenze dal servizio perché tali esigenze vengano messe a repentaglio, mentre i piani di riduzione dell'arretrato e le nuove innovazioni non potranno avere completa attuazione.

La sezione di Parma ha dovuto affrontare l'aggiornamento delle tecnologie informatiche, peraltro non messe ancora a punto, riguardanti il c.d. "processo telematico" (che in prospettiva prevede, ancora facoltativamente per i difensori, l'accesso all'Ufficio e la presentazione dei loro atti con la tecnologia digitale, mentre la consultazione degli atti fondamentali e dello stato del processo è già possibile via "internet") e l'interazione fra il sistema e gli addetti ai lavori (magistrati e personale di segreteria) quasi esclusivamente in via telematica, con accentramento delle banche dati.

Il sistema non appare, allo stato, fornito di sufficiente duttilità e in molte parti sembra disancorato dalle corrette esigenze proprie alla funzione giudiziaria; probabilmente per tali motivi allo stato la sua attuazione era stata sospesa.

2. Statistiche sullo stato del contenzioso

Lo stato del contenzioso pendente presso la sezione staccata di Parma al 31 dicembre 2006 ammonta a 2463 ricorsi pendenti. La loro suddivisione per materia è la seguente:

1.1. Agricoltura, foreste, caccia e pesca	90
1.2. Industria, commercio e artigianato	143
1.3. Credito e Assicurazioni	2
1.4. Edilizia ed urbanistica	817
	<small>di cui circa 350 in materia di sanzioni edilizie e simili</small>
1.5. Lavori pubblici	128
1.6. Igiene, Sanità ed ecologia	112
1.7. Istruzione, antichità, belle arti e simili	108
1.8. Pubblico Impiego	208
1.9. Attività della Pubblica Amministrazione	348
1.10. Trasporti	7
1.11. Elezioni	5
1.12. Altri (in materia di P. S., di leva, tributi ecc.)	494
	<small>di cui circa 336 presentati da extracomunitari</small>
Ricorsi di ottemperanza al giudicato	1

3. Il contenzioso sopravvenuto nel 2006

Il contenzioso sopravvenuto nel 2006 pari a 395 procedimenti nuovi, è così suddiviso:

1.1. Agricoltura, foreste, caccia e pesca	6
1.2. Industria, commercio e artigianato	116
1.3. Credito e Assicurazioni	0
1.4. Edilizia ed urbanistica	136
1.5. Lavori pubblici	15
1.6. Igiene, Sanità ed ecologia	19

1.7. Istruzione, antichità, belle arti e simili	14
1.8. Pubblico Impiego	40
1.9 Attività della Pubblica Amministrazione	61
1.10 Trasporti	2
1.11 Elezioni	3
1.12 Altri (in materia di P. S., di leva, tributi ecc..)	83 di cui 60 presentati da extracomunitari
Ricorsi di ottemperanza al giudicato	0

Mentre nell'anno 2005 erano pervenuti n. 97 ricorsi in materia di regolarizzazione di cittadini extracomunitari ai sensi dell'art. 33 della legge 30/7/2002, n.189, e del D.L. 9/9/2002, n.195 - come convertito in L. 9/10/2002, n.222 -, nonché, genericamente, in materia di permesso di soggiorno, nell'anno 2006 tali ricorsi sono stati in numero di 60 e hanno posto, come nel passato, problemi di coordinamento e di interpretazione della normativa al riguardo, spesso caotica e frammentaria.

Ciò anche perché la materia in esame è stata, a seguito del D.L.vo 25/7/1998, n.286 (v. in particolare l'art. 13), non opportunamente suddivisa attribuendosi (salvi casi particolari) la giurisdizione sulle questioni di cittadinanza e di asilo politico, nonché sui provvedimenti di espulsione e in materia di ricongiungimenti familiari, alla cognizione del giudice ordinario, quando esse sono ordinariamente e strettamente connesse a quelle relative alla concessione dei permessi di soggiorno (rimasti nella giurisdizione del giudice amministrativo).

Prosegue il contenzioso sulla concessione o il diniego del c.d. "condono" per gli illeciti edilizi, esaurita la fase di sospensione dei giudizi imposta dall'art. 44 della legge n. 47/1985, richiamato dall'art. 32, comma 25, del D.L. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003.

E' altresì proseguito il contenzioso fra diversi Comuni e alcuni gestori del pubblico servizio di telefonia cellulare, relativo soprattutto all'installazione di nuove antenne per la copertura della rete GSM e UMTS, e che si è evidenziato con la proposizione di numerosi ricorsi.

Si contrappongono due esigenze: la prima, tutelata dai Comuni, tende ad assicurare il rispetto di criteri di equilibrata programmazione urbanistica (riservata anche in questa materia dalla Corte costituzionale agli enti locali) e del "principio di precauzione" per il rischio di irradiazioni elettromagnetiche nocive; la seconda, rivendicata dai gestori del servizio, fra di loro concorrenti, è tesa coprire con un segnale stabile l'intero

territorio, moltiplicando, senza alcun coordinamento, il numero delle stazioni.

Questo Ufficio ha dovuto quindi prendere atto di tale situazione e risolvere non semplici problemi quali quelli della possibilità di programmazione dei piani dei gestori, della permanenza in capo ai comuni di poteri di disciplina dei procedimenti, della natura (fissa o mobile) degli impianti, del coordinamento fra la disciplina urbanistica e la disciplina autorizzatoria di questi ultimi, stabilita dalle norme legislative (specie quelle statali) secondo ritmi cadenzati, della possibilità per i Comuni di decidere sulla localizzazione delle installazioni secondo criteri e punteggi che rispecchino l'opportunità di inserimento delle stesse nell'ambiente con la necessaria salvaguardia delle esigenze estetiche e di tutela della salute, in accordo soprattutto con la legislazione regionale, e della possibilità di precludere "a priori", senza un preventivo controllo sulla loro nocività e in base a criteri di mera distanza, le relative installazioni.

Problemi risolti nei primi casi in senso favorevole per i Comuni e nell'ultimo in senso favorevole per i gestori.

Nel decorso anno i nuovi ricorsi in materia di telefonia cellulare sono stati in numero di 13.

Negli anni 2004 e 2005 erano stati rispettivamente in numero di 13 e di 43.

3.1. L'impugnativa di nuovi atti con motivi aggiunti

E' da segnalare, come negli anni passati, che a seguito della riforma della legge n. 205 del 2000 i difensori hanno largamente usufruito e talvolta abusato della facoltà di impugnare gli atti adottati in pendenza del ricorso tra le parti stesse e connessi all'oggetto del ricorso stesso mediante la proposizione dei motivi aggiunti. Pertanto, negli anni precedenti, quando sulla stessa materia l'Amministrazione emanava più atti (es. dichiarazione di Pubblica utilità e, poi, decreto di esproprio e/o di occupazione di urgenza), ogni impugnativa, sostanzialmente connessa, veniva iscritta con un numero nuovo di contenzioso. Nel nuovo sistema, invece, questo contenzioso sopravvenuto, a volte autonomo con nuovi motivi non solo di illegittimità derivata, non risulta dai dati statistici sopra indicati. Questo è un dato rilevante che appesantisce in modo sostanziale la materia del contendere.

Infatti, i ricorsi con proposizione di motivi aggiunti al fine di impugnare atti nuovi e diversi da quelli che hanno originato il ricorso principale sono stati nel 2006 in numero di 60.

E' da rilevare infine che è rilevante il contenzioso nelle materie più difficili e importanti, e come tali oggetto di un'apposita previsione nell'art. 4 della legge n. 205 del 2000, norma la quale ha istituito per le relative controversie una "corsia preferenziale" mediante l'abbreviazione dei termini processuali e la fissazione di tempi certi e stringenti per la loro decisione.

Si tratta dei giudizi aventi per oggetto i procedimenti in materia di pubbliche gare (opere, servizi, incarichi), di esecuzione di opere pubbliche e di occupazione ed espropriazione di aree, di privatizzazione e dismissione di imprese e beni pubblici e in materia di società e aziende strumentali, di formazione, funzionamento e scioglimento di organi e di enti locali, ecc.

Sono al riguardo pervenuti nell'anno di riferimento n. 48 ricorsi.

3.2. Il contenzioso in materia di risarcimento danni.

Al fine di valutare l'attività svolta e l'effettivo contenzioso pendente va osservato che, a seguito dei nuovi orientamenti in materia di risarcimento dei danni da lesione di interessi legittimi consolidati dalla sentenza della Cassazione, Sezioni Unite, 22 luglio 1999, n. 500, un rilevante numero di ricorsi prevede, unitamente alla domanda di annullamento degli atti impugnati, e salvo l'indirizzo giurisprudenziale recente menzionato nelle premesse della relazione, anche l'autonoma domanda risarcitoria nello stesso ricorso.

Nella Sezione di Parma i ricorsi presentati nel 2006 con contestuale domanda risarcitoria sono stati n. 74 ossia il 18% dei ricorsi presentati contiene anche la domanda di risarcimento danni.

Il risarcimento di danni non costituisce una conseguenza automatica dell'annullamento degli atti impugnati ma richiede un'autonoma valutazione dei suoi presupposti, e sull'*an* e sul *quantum* dei danni. Si tratta di un nuovo contenzioso che è statisticamente sommerso.

Anche questo dato va considerato ancorchè non emerga sul piano statistico per avere il quadro effettivo dell'entità del contenzioso pendente.

In definitiva il contenzioso effettivo, sommando il numero dei ricorsi pari a 395, l'impugnativa di atti nuovi con motivi aggiunti pari a 60 e le autonome domande risarcitorie pari a 74, è di 529.

4. La tutela cautelare e le sentenze in forma abbreviata.

Nel processo amministrativo ha un rilievo determinante la prontezza della decisione. E' un'esigenza avvertita dall'utenza quella di avere una decisione rapida, ancorchè provvisoria, o sinteticamente motivata.

Sono stati pronunciati 267 provvedimenti cautelari e sono state emanate n. 46 sentenze in forma cosiddetta semplificata, definendo il giudizio già nella Camera di Consiglio fissata per la decisione dell'istanza cautelare. I provvedimenti cautelari sono suddivisi in 26 decreti presidenziali (monocratici) e 241 ordinanze collegiali in Camera di Consiglio.

L'esito dei decreti presidenziali cautelari è stato il seguente: n. 14 di accoglimento, n. 12 di reiezione.

L'esito delle 241 ordinanze cautelari è così suddiviso: 52 di accoglimento, 168 di rigetto e 21 di altri provvedimenti.

Questo significa che una rilevantissima percentuale dei ricorsi, esattamente 269 su 395 (il dato è la somma delle ordinanze di accoglimento, di reiezione e delle sentenze in forma semplificata, escludendo i decreti presidenziali che, poi, data la loro natura provvisoria, sono stati seguiti da decisioni collegiali sulle stesse cause, e le ordinanze istruttorie), e cioè oltre il 68% , è stata trattata in sede cautelare e, quindi, ha avuto una risposta di giustizia nella prima Camera di Consiglio utile, decorsi i dieci giorni dal deposito del ricorso, con l'emanazione di un'ordinanza o di una sentenza.

L'accoglimento dell'istanza cautelare richiede il presupposto del pregiudizio grave ed irreparabile e la probabilità di un esito favorevole in base all'articolo 4 della legge 205 del 2000.

Nella giurisprudenza di questa Sezione vi è particolare attenzione per il merito del ricorso, come richiesto dalla legge 205 del 2000, anche nella consapevolezza che non è, poi, possibile assicurare una definizione nel merito per tutti i ricorsi in tempi rapidi.

Le ordinanze vengono quindi puntualmente motivate anche in relazione a questo profilo, oltre che sul pregiudizio grave ed irreparabile. Pertanto l'accoglimento dell'istanza cautelare, salve le possibili diverse valutazioni

della causa in sede di merito, già contiene una prognosi potenzialmente favorevole, senza alcun vincolo per il successivo giudizio definitivo.

Anche per l'applicazione di una precisa disposizione di legge, in sede di fissazione, per la trattazione del merito, dei ricorsi è stata riservata una corsia di precedenza a quelli per i quali vi è stata un'ordinanza di sospensione, e attualmente tali ricorsi vengono esauriti in primo grado circa un anno dopo tale ordinanza.

Quanto alle sentenze in forma semplificata, si tratta, com'è noto, di sentenze la cui possibilità è stata introdotta con la legge 205, che vengono emanate in luogo delle pronunce cautelari nella Camera di Consiglio fissata per la discussione della sospensiva, in caso di manifesta fondatezza o infondatezza, inammissibilità o improcedibilità, e la cui motivazione consiste in un sintetico riferimento al punto di fatto e di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme.

Le sentenze in forma semplificata in questo Tribunale vengono effettivamente emanate indifferentemente sia in caso di accoglimento che di rigetto del ricorso, ove ricorrano i suddetti presupposti.

Esse rappresentano, rispetto alle sentenze di merito, circa il 20%.

Rispetto al contenzioso sopravvenuto che è pari a 395 nuovi ricorsi il numero delle sentenze in forma semplificata, pari a 60, è di circa il 15%.

5. Le decisioni di merito e le ordinanze collegiali.

Nel 2006 sono state emanate 624 decisioni di cui 618 definitive, 1 interlocutoria e 5 di interruzione. Vi è stata una particolare attenzione al deposito delle motivazioni delle sentenze nei termini di legge.

Le decisioni sono così suddivise:

Interlocutoria	1
Irricevibilità	5
Inammissibilità	16
Cessata materia del contendere	9
Improcedibilità	59
Interruzione	5
Estinzione	19
Rinuncia	17

Perenzione	265
Difetto di giurisdizione	1
Accoglimento	76
Reiezione	151

Le ordinanze interlocutorie (istruttorie, di integrazione del contraddittorio, di sospensione del giudizio, ecc.) sono state n. 20.

Le decisioni emanate negli anni precedenti sono state le seguenti:

1992	1992	n.	309
1993	1993	n.	310
1994	1994	n.	416
1995	1995	n.	399
1996	1996	n.	452
1997	1997	n.	545
1998	1998	n.	674
1999	1999	n.	875
2000	2000	n.	715
2001	2001	n.	1056
2002	2002	n.	926
2003	2003	n.	800
2004	2004	n.	894
2005	2005	n.	603
2006	2006	n.	624

La diminuzione, rispetto ad alcuni degli anni passati, dei ricorsi definiti, peraltro, è esclusivamente dovuta alla diminuzione, dopo i primi anni di applicazione della legge n. 205/2000, del numero dei ricorsi per i quali, con decisione estremamente schematica, può pronunciarsi la perenzione introdotta dalla legge stessa e alla minore incidenza delle ipotesi di improcedibilità per sopravvenuta carenza d'interesse.

Le sentenze emesse per quest'ultima ipotesi di desistenza sono state infatti nel 2006 in numero di 59, rispetto a quelle molto più numerose degli anni precedenti; ciò essenzialmente non essendosi potuto, per motivi tecnici, proseguire nella prassi dei c.d. "ruoli aggiunti", che consentiva un diretto colloquio con i difensori per verificare la persistenza del loro interesse a proseguire nella conduzione della lite.

6. L'appello

Alcune decisioni, sentenze e ordinanze, di questa Sezione sono state appellate al Consiglio di Stato.

Le ordinanze cautelari emesse, nel 2006, definitive della fase cautelare, sono state 222 di cui appellate 30 con il seguente esito:

ordinanze annullate	n.10
ordinanze confermate	n. 19
in attesa di esito	n. 1

Quindi su un totale di 222 ordinanze cautelari emanate nel 2006 ne sono state riformate 10 pari a circa il 4,5%.

Nel triennio 2004-2006 sono, invece, state appellate 146 ordinanze cautelari di cui 47 annullate dal Consiglio di Stato, 91 confermate (appello respinto), 3 seguite da rinuncia e 5 in attesa di decisione.

Le sentenze emesse nel 2006 sono state, come si è visto, 624 e, sottratte le cessazioni di materia del contendere (9), le interruzioni del processo (5), le rinunce (17), e i decreti decisori (290) sono state 303. Di queste ne sono state al momento appellate n. 36, tutte in attesa di decisione.

Nel triennio 2004-2006 ne sono state appellate 128, di cui 9 annullate, 17 confermate, 2 con rinuncia all'appello e 100 in attesa di decisione.

Considerati i tempi normalmente necessari per definire l'appello in Consiglio di Stato, pertanto, i dati suddetti non sono per il momento significativi per quanto concerne gli esiti.

E', tuttavia da rilevare che l'appello avverso le sentenze della Sezione di Parma, viene utilizzato nei soli casi di maggior rilevanza della causa.

7. Il movimento dei procedimenti ed il carico pendente

Sul piano statistico si è avuto un sensibile decremento del contenzioso pendente.

Un aumento dell'arretrato si è sempre avuto nella Sezione staccata di Parma negli anni precedenti il 1998 in cui veniva definito un numero di cause largamente inferiore ai ricorsi sopravvenuti. Dal 1998 in avanti si è

avuta un'inversione di tendenza con un numero di ricorsi definiti superiori a quelli entrati, come di seguito specificato.

Anno	Decisioni	Ricorsi pervenuti
1992	309	611
1993	310	868
1994	416	686
1995	399	764
1996	452	788
1997	545	702
1998	674	611
1999	875	517
2000	715	680
2001	1052	582
2002	926	443
2003	800	486
2004	894	586
2005	603	492
2006	624	395

Ciò ha determinato la pendenza complessiva, al 31 dicembre 2006, di 2463 ricorsi rispetto ai 2699 pendenti al 31 dicembre 2005, e ai 2835 pendenti al 31 dicembre 2004.

In materia di pubblico impiego sono sopravvenuti nel 2006 n. 40 ricorsi nuovi rispetto ai 24 del 2005, ai 52 del 2004 e ai 34 del 2003. Si tratta soprattutto di controversie relative ai rapporti di impiego rimasti di competenza del TAR (relativi a militari, personale prefettizio e universitario) e relative ai concorsi, anche interni per passaggio di area, dopo l'ultima interpretazione della Corte di Cassazione.

I ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006, pari a n. 2463, sono così suddivisi per anno di presentazione:

1991	1	
1992	1	
1995	2	
1996	5	
1997	128	
1998	156	
1999	159	
2000	281	
2001	252	
2002	183	
2003	208	
2004	382	
2005	2005	358
2006	2006	347

Nel biennio 2005-2006 la diminuzione dei ricorsi pendenti è pari a circa 236 unità (da 2699 a 2463 ossia più dell'8 %)

8. La natura del contenzioso.

Per valutare lo stato della giustizia amministrativa ed il contenzioso pendente presso la Sezione di Parma non è sufficiente guardare i soli numeri dei ricorsi sopravvenuti. La realtà delle Province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia è caratterizzata da Amministrazioni pubbliche molto attive e sensibili alle opportunità che la legislazione consente così come il tessuto economico e sociale è contraddistinto da numerose iniziative imprenditoriali e sociali e ciò si riflette in un contenzioso complesso e vario.

Spesso la Sezione di Parma si è dovuta occupare di interpretazioni di normative nuove, senza che vi fossero orientamenti uniformi in giurisprudenza.

Rilevanti sono i riflessi sulla qualità e complessità del contenzioso che ha avuto l'attribuzione di nuove materie con la legge 205 del 2000.

Numerose sono le questioni affrontate in materia di appalti e opere pubbliche, in cui vigono criteri di priorità per la formazione dei ruoli ai fini di una loro rapida definizione, nonché sulla legittimità delle procedure espropriative e delle valutazioni di compatibilità ambientale.

Diversi fra i ricorsi affrontati derivano da controversie in materia di appalti di opere pubbliche e di espropriazioni connessi alla notevole attività impressa dal Comune di Parma a seguito della concessione di cospicui finanziamenti (quali quelli per ricorrenze o per l'assegnazione a tale città della sede dell'E.F.S.A. - Autorità europea per l'alimentazione -) con conseguente possibilità di riqualificazione di ampie zone urbane (anche con lo strumento apprestato dalle S.T.U. - società di trasformazione urbana -) e di creazione di importanti infrastrutture (in particolare, la linea ferroviaria metropolitana).

9. Le esigenze di celerità

In altre occasioni si è detto che la funzione giurisdizionale è duplice. Da un lato definire una controversia specifica e dall'altro fornire un indirizzo per l'Amministrazione per l'applicazione delle nuove normative.

Entrambe queste funzioni sono di massima state perseguite e, a volte, raggiunte nella Sezione di Parma per la relativa rapidità nella definizione del contenzioso di maggior rilievo, a volte anche con le decisioni motivate rese in sede cautelare, poiché la formazione dei ruoli, anche su sollecitazione, con le istanze di prelievo, da parte degli Avvocati, ha tenuto conto di queste esigenze e dei criteri indicativi della legge n. 205/2000 sulle priorità.

Si è già detto della effettiva diminuzione del contenzioso pendente che, in pochi anni, proseguendo su questa linea, con adeguata dotazione di personale di magistratura e amministrativo, potrebbe determinare effettivamente una definizione in tempi rapidi del contenzioso, con un arretrato ricondotto in termini fisiologici.

10. I poteri istruttori

Come negli anni passati, una particolare attenzione nella giurisprudenza della Sezione di Parma è stata rivolta alle concrete situazioni di fatto, cui

vanno riferite le disposizioni normative, senza nessuna preclusione formale di carattere istruttorio. Si è utilizzata, ove necessario, anche la consulenza tecnica. La consulenza tecnica d'ufficio è stata utilizzata per esempio in materia edilizia (oneri concessori, impugnative di dinieghi di concessione, legittimità di titoli edilizi e simili), per il contenzioso concernente le infermità da causa di servizio, in materia di verifica dei costi di gestione dei servizi pubblici, in materia di verifica della pubblicità di strade, ecc.

Quindi, la consulenza tecnica, le verificazioni in contraddittorio sono stati strumenti normalmente utilizzati, oltre naturalmente all'acquisizione documentale e alle relazioni esplicative sui fatti predisposte dai funzionari dell'Amministrazione, sempre che le istanze istruttorie non venissero prospettate in modo improprio dalle parti per spingere a valutazioni di merito precluse nella sede di legittimità.

Preferibilmente ci si è avvalsi delle professionalità esistenti nella stessa pubblica amministrazione, chiedendo verificazioni in contraddittorio con le parti, anche per non gravare con spese eccessive il contenzioso.

11. Considerazioni conclusive

In conclusione la riduzione dell'arretrato è stata resa possibile per un impegno del tutto particolare del personale di segreteria, cui è stato richiesto nel corso dell'anno una fattiva collaborazione, per dare un importante segnale di risposta alle istanze di giustizia rapida di cui si è fatto portatore anche il legislatore con la legge 205 del 2000. A questo proposito si fa presente che sono stati raggiunti notevoli risultati sotto il profilo dell'uso delle tecnologie informatiche applicate alla materia giudiziaria essendosi completata soddisfacentemente l'informatizzazione di tutti i ricorsi tanto che la sezione di Parma è risultata tra le prime sedi che hanno raggiunto questo importante risultato.

Chiunque, se interessato, può consultare gli elementi essenziali dei fascicoli accedendo liberamente al sito www.giustizia-amministrativa.it anche per apprendere gli sviluppi e l'esito del contenzioso.

La celerità nella definizione dei giudizi costituirà l'obiettivo che sarà perseguito anche nel 2007, nei limiti consentiti con l'attuale dotazione di personale.

Dichiaro pertanto aperto l'anno giudiziario 2007 presso la Sezione staccata di Parma del T.A.R. per l'Emilia-Romagna.